



COMUNE DI BERGAMO

## ORDINANZA N. 019

II.1/F005-20

Bergamo, 7 maggio 2020

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la riapertura dell'attività di vendita di prodotti alimentari presso tutti i mercati cittadini nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza regionale n. 539 del 03/05/2020**

### IL SINDACO

Vista l'ordinanza regionale n. 539 del 03/05/2020 avente per oggetto: "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", con la quale viene stabilito che i mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

- definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
- individuazione da parte del Comune di un "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
- limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- accesso all'area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
- obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

Ritenuto di procedere all'apertura dell'attività di vendita di prodotti alimentari presso tutti i mercati cittadini nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza regionale citata.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.

## ORDINA

la riapertura – per il solo settore alimentare - dei seguenti mercati:

1. piazzale Goisis - che si svolge di sabato
2. piazzale Degli Alpini - che si svolge di lunedì
3. via Spino - che si svolge di lunedì
4. Valtesse - che si svolge di mercoledì
5. Codussi - che si svolge di giovedì
6. Longuelo - che si svolge di giovedì
7. Piazzale della Scienza - che si svolge di giovedì
8. Villaggio degli Sposi - che si svolge di giovedì
9. Piazza Mascheroni - che si svolge di venerdì
10. Via Pasteur - che si svolge di venerdì

nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, meglio precisate in ciascuna scheda relativa ad ogni mercato allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci fino al 17 maggio 2020, fatto salvo la possibilità di eventuale deroga regionale.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Il Corpo di Polizia Locale di Bergamo e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene notificato ai Covid manager individuati, agli operatori del settore alimentare del mercato in oggetto e trasmesso alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Questura di Bergamo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Bergamo, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del Decreto L.vo 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco  
Giorgio Gori\*

\* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82